

Di Avv. Rosa Bertuzzi

e Dott. Isacco Barbuti

DASPO URBANO

Procedure e novità legislative. Decreto Legge n. 130/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 173/2020

Il c.d. “DASPO Urbano” è una misura amministrativa a tutela della sicurezza della città e del territorio. Introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 9 del D.L. 14/2017, poi modificato da successivi decreti sicurezza, mira a salvaguardare una serie di luoghi ritenuti particolarmente sensibili da condotte lesive del decoro pubblico e della libera fruibilità degli stessi. Si tratta anzitutto di “*aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze*”, a cui poi è stata aggiunta una vasta gamma di luoghi sensibili attraverso le successive riforme.

La normativa di riferimento, si è accennato, è costituita dal combinato disposto degli artt. 9, 10 e 13 del D.L. 14/2017, i quali dettano specifiche previsioni volte a sanzionare determinati comportamenti, ad allontanare il trasgressore per un periodo di 48 ore, nonché eventualmente, ad impedire al medesimo l’accesso a determinati luoghi oggetto di tutela. La procedura amministrativa del c.d. DASPO Urbano a tutela di determinate aree sensibili inizia con l’accertamento, da parte degli organi addetti al controllo ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81, di una condotta che impedisca l’accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, per i quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100, ad € 300 (art. 9, comma 1). Si fa riferimento ad episodi di accattonaggio, di accampamento, commercio abusivo, spesso accompagnati da danneggiamento, che impediscono l’accesso e la fruizione delle aree interessate, nonché la sicurezza in tali luoghi. In questo caso, l’organo accertatore,

contestualmente al verbale di accertamento della violazione, redige anche un apposito ordine scritto di allontanamento, rivolto al trasgressore, in modo chiaro, indicando le motivazioni sulla cui base tale provvedimento è stato adottato, specificando che l'efficacia dell'ordine di allontanamento cessa dopo che siano trascorse 48 ore dall'accertamento ed informando il trasgressore, che, qualora violi il divieto di allontanamento, lo stesso soggiacerà alla stessa sanzione prevista per la condotta che ha dato origine al verbale di accertamento (che impedisca l'accessibilità e la fruizione dei luoghi sensibili), aumentata del doppio (quindi da € 300 ad € 600, art. 10, comma 1). L'ordine di allontanamento in questione, oltreché per le predette condotte individuate dall'art. 9, comma 1, può essere altresì disposto con le stesse modalità anche qualora si accertino violazioni relative: agli artt. 688 e 726 c.p., ovvero manifesta ubriachezza in luogo aperto al pubblico e atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico; all'art. 29 del D.lgs 114/1998, commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, all'art. 7, comma 15-bis del Codice della Strada, attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivi, all'art. 1-sexies del D.L. 28/2003 convertito con modificazioni dalla L. 88/2003, venditori abusivi di titoli di ingresso a manifestazioni sportive (art. 9, comma 2, D.L. 14/2017). In tutti questi casi, l'organo accertatore provvede ad impartire ordine scritto di allontanamento del trasgressore dalle stesse aree del comma 1, nelle stesse forme e modi sopra individuati dall'art. 10, comma 1.

Inoltre, l'art. 9, comma 3, consente ai regolamenti di polizia urbana di individuare ulteriori aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici, siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali applicare le stesse disposizioni previste dall'art. 9, commi 1 e 2, ovvero, sanzione amministrativa da € 100 ad € 300, con contestuale ordine di allontanamento per il trasgressore. In ogni caso, copia del provvedimento di allontanamento è comunicato al Questore territorialmente competente con contestuale segnalazione ai servizi socio-sanitari, qualora ne ricorrano le condizioni.

L'autorità competente per la sanzione amministrativa è il Sindaco del Comune in cui la violazione è accertata, il quale procede ad ingiungerne il pagamento al trasgressore nelle forme previste dagli artt. 17 e ss della L. 689/81 (e quindi, trasmissione del rapporto da parte dell'organo accertatore all'autorità competente, e successiva emanazione dell'ordinanza ingiunzione).

Qualora il trasgressore commetta una reiterazione delle violazioni previste dall'art. 9, comma 2, (quindi reiterate condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree tutelate, quali accantonamento, accampamento, commercio abusivo,

oppure reiterate violazioni delle norme specificamente individuate, sopra richiamate, tra cui manifesta ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza ecc...) e qualora dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. In questo caso, la violazione del divieto di accesso disposto dal Questore è punita penalmente, con l'arresto da sei mesi ad un anno. Qualora la reiterazione sia commessa da un soggetto già condannato, con sentenza definitiva o comunque confermata in appello, nel corso dei cinque anni precedenti, per un reato contro la persona o il patrimonio, la durata del divieto di accesso è non inferiore a dodici mesi e non superiore ad un anno, e la sanzione, in caso di violazione del provvedimento, è punita con l'arresto da uno a due anni.

A seguito dell'ultima riforma apportata con il nuovo decreto sicurezza 2020, ovvero il D.L. 130/2020, convertito con modificazioni, dalla L. 173/2020, il legislatore ha poi inserito specifiche disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento, modificando l'art. 13 del Decreto del 2017. Con la nuova disciplina viene riconosciuto al Questore il potere di disporre, sulla base degli accertamenti di polizia e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il divieto di accesso o di stazionamento nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di tali luoghi. Tale divieto può avere durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. Il relativo provvedimento deve comunque tenere conto delle esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto. Agli stessi soggetti sottoposti al divieto di accesso, il Questore può altresì impartire specifiche prescrizioni, per la durata non superiore a due anni, concernenti:

1. Obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
2. Divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

3. Obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

Sia la violazione del divieto di accesso ai luoghi, che la violazione delle prescrizioni imposte soggiace alla sanzione penale della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 8.000 ad euro 20.000.

Una disposizione simile è applicabile ai sensi dell'art. 13-bis (già introdotto dal Decreto sicurezza del 2018, D.L. 113/2018) anche ai soggetti che sono stati denunciati negli ultimi tre anni, oppure posti in stato di fermo o arresto oppure condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, nonché per i delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, aggravati ai sensi dell'art. 604-ter c.p. (finalità di discriminazione o odio etnico e razziale). In questi casi, il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento, eventualmente limitandolo ad una determinata fascia oraria, per una durata compresa tra sei mesi e due anni, nelle stesse forme previste dall'art. 13, ricomprendendo anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi indicati nel provvedimento. Anche in questo caso, la sanzione per la violazione del provvedimento consiste nella reclusione da sei mesi a due anni e nella multa da euro 8000 ad euro 20000.